

=====
IN QUESTO NUMERO =====

= Luigi Berlinguer ministro	1
= Altri incontri con i gruppi della Camera	1
= Il disegno di legge del governo sui concorsi universitari	2
= Proposta di riforma della docenza	2
= Decentrate le funzioni del ministero sullo stato giuridico dei docenti universitari	3
= A Siena i ricercatori con supplenza fanno parte dei consigli di corso di laurea	3
= Il recente progetto del Pds sulla docenza universitaria	3
= Avviso dell'Assemblea nazionale dei docenti universitari del 30.6.1993 a Roma	4

=====

LUIGI BERLINGUER MINISTRO

Dopo la parentesi Fontana, la lobby di potenti professori ordinari stava per riappropriarsi del ministero dell'università e della ricerca con Luigi Berlinguer.

Berlinguer guida da anni la lobby di potenti ordinari assieme a Ruberti, con il quale ha "ispirato" l'attività ministeriale-parlamentare riguardante l'università. Berlinguer ha "coperto" da "sinistra" l'azione della lobby, che, grazie anche al suo trasversalismo, è finora riuscita a controllare il parlamento, i partiti, i sindacati e le associazioni universitarie, la stampa.

Tale lobby difende, ad ogni costo e con qualsiasi mezzo (primo tra tutti la Conferenza dei rettori), il suo potere che si fonda sulla stratificazione gerarchica delle categorie universitarie e sul controllo delle carriere accademiche.

Che il "tecnico" Berlinguer, il "professore prestato alla politica", non sia diventato formalmente ministro certamente non è un male per l'università e per il paese.

=====

ALTRI INCONTRI CON I GRUPPI DELLA CAMERA

Il 20 maggio scorso una delegazione dell'Assemblea nazionale dei docenti universitari ha incontrato i rappresentanti dei gruppi parlamentari della Camera del Msi (on. Poli Bortone) e del Pds (on. Sangiorgio) per illustrare le posizioni dell'Assemblea stessa sulla legge per l'autonomia universitaria in discussione nella commissione Cultura della Camera.

Il 31 marzo scorso, sullo stesso argomento, si erano svolti gli incontri con Dc, Lega Nord, Pri, Psi, Rifondazione comunista e Verdi (v. "Università Democratica", marzo 1993, n. 99, pp. 1-2). Ancora non è stato possibile incontrare la Rete.

L'on. Poli Bortone (Msi) si è impegnata a pronunciarsi al più presto su tutte le richieste avanzate dell'Assemblea.

L'on. Sangiorgio (Pds) ha riconfermato le precedenti posizioni del suo gruppo su cui l'Assemblea si è già espressa molto negativamente (v. il documento 'La proposta di legge sull'autonomia universitaria del Pds come piace alla lobby di potenti ordinari' su "Università Democratica", aprile 1993, n. 100, pp. 2-3).

Dagli incontri è emerso che la discussione generale sulla legge non riprenderà prima dell'8 giugno 1993 e che la legge sul dottorato di ricerca, già approvata in sede referente dalla commissione Cultura, sarà discussa dopo quella sull'autonomia.

=====

IL DISEGNO DI LEGGE DEL GOVERNO SUI CONCORSI UNIVERSITARI

Il governo ha approvato il 26 marzo 1993 e presentato il 15 aprile 1993 al Senato il disegno di legge riguardante "Nuove norme in materia di reclutamento dei professori universitari" (n. 1148).

Questo disegno di legge era stato illustrato dal ministro Fontana al CUN il 18 febbraio scorso. Rispetto a quanto allora detto dal ministro (v. "Università Democratica", febbraio 1993, n. 98, p. 3), non è stata più inserita la norma transitoria che avrebbe dovuto "intercettare" i concorsi ad ordinario già in corso ed è stato ridotto il numero massimo di "idoneabili" quando i posti banditi sono superiori a 10.

Rispetto ai contenuti e al significato di questa "riforma" dei concorsi, l'Assemblea nazionale dei docenti universitari si è già espressa (v. il documento "Riformare i concorsi universitari o riformare la docenza universitaria?" su "Università Democratica", febbraio 1993, n. 98, pp. 1-2) e, in alternativa al progetto accademico-governativo, riconferma la validità della propria

PROPOSTA DI RIFORMA DELLA DOCENZA UNIVERSITARIA

La docenza deve essere strutturata in un organico unico e deve essere articolata in tre fasce (ordinari, associati, ricercatori) con uguali mansioni e con possibilità, dopo un periodo (p.e., 5 anni) di permanenza, di passaggio da una fascia all'altra attraverso un giudizio di idoneità nazionale sull'attività scientifica e didattica svolta dall'interessato senza numero predeterminato di posti. Le modalità dei giudizi devono essere uguali per il passaggio nelle fasce degli ordinari e degli associati. Gli idonei alle due fasce di ordinari e associati devono poter continuare a lavorare nella propria sede e per essi non deve essere previsto lo straordinario.

L'ingresso nel ruolo unico della docenza avviene nella fascia dei ricercatori con un concorso nazionale. Le commissioni giudicatrici sono composte per il passaggio ad ordinario da ordinari, per il passaggio ad associato da soli ordinari o da ordinari ed associati, per il concorso a ricercatore da soli ordinari o da ordinari, associati e ricercatori confermati. I membri delle commissioni sono sorteggiati senza distinzione per categorie tra gli appartenenti ai raggruppamenti a cui si riferiscono i giudizi di idoneità a posti di professore e i concorsi a ricercatore.

L'organico unico della docenza va aumentato ad almeno 60.000 unità. Va esclusa qualsiasi forma di reclutamento precario.

L'età di collocamento a riposo deve essere uguale per le tre fasce della docenza e deve avvenire dall'inizio dell'anno accademico successivo al compimento del sessantacinquesimo anno.

Il rapporto tra il trattamento economico dei ricercatori e quello degli associati deve essere pari al rapporto tra il trattamento economico degli associati e quello degli ordinari.

Il ricercatore non confermato deve essere retribuito come ricercatore a tempo pieno.

Art. 1.

(Bandi di concorso)

1. Il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica bandisce, entro il 31 dicembre di ogni anno, un concorso per la copertura di posti di professore universitario di I fascia o per la copertura di posti di professore universitario di II fascia. I concorsi sono banditi ad anni alterni per ciascuna fascia.

2. Per ciascun raggruppamento disciplinare, di cui all'articolo 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341, il bando indica il numero dei posti messi a concorso. Il numero dei posti disponibili è determinato sulla base dei posti di cui risulti la vacanza entro il 1° novembre di ciascun anno.

Art. 2.

(Commissioni di concorso per l'accesso alla fascia dei professori ordinari)

1. Per l'accesso ai posti di professore ordinario sono costituite per ciascun settore disciplinare, previa elezione e con esclusione di qualsiasi sorteggio, commissioni nazionali, composte da cinque professori ordinari.

2. L'elettorato attivo e passivo spetta ai professori di ruolo e fuori ruolo, della medesima fascia, di discipline ricomprese nei raggruppamenti concorsuali per i quali è bandito il concorso. Per essere eletti è necessario avere ottenuto almeno cinque voti; a parità di voti prevale l'anzianità di ruolo e, a parità di ruolo, prevale il più anziano di età. Ciascun elettore può indicare al massimo due preferenze. Il professore più anziano di ruolo assume le funzioni di presidente e quello meno anziano di ruolo le funzioni di segretario. Le commissioni giudicatrici operano nella sede universitaria che sarà indicata nella Gazzetta Ufficiale in cui saranno pubblicate le stesse commissioni giudicatrici e concludono i loro lavori entro sei mesi dalla data della loro prima convocazione.

3. Entro e non oltre novanta giorni dalla nomina, il presidente dovrà convocare, a pena di decadenza, gli altri componenti. Nei successivi centottanta giorni la commissione dovrà ultimare i lavori depositando una relazione di maggioranza ed una di

minoranza, ove non sia stata raggiunta l'unanimità sui singoli candidati. Qualora la commissione, anche a maggioranza dei suoi componenti, non concluda i lavori entro tale termine, sarà dichiarata decaduta di diritto e sostituita con coloro che abbiano riportato il maggior numero di voti dopo i primi eletti. In mancanza, si provvederà alla sostituzione con gli eletti del settore affine, indicato dal Consiglio universitario nazionale. Coloro che sono risultati assenti, senza giustificato motivo, per due volte alle riunioni della commissione decadono da componenti della stessa e sono sostituiti. La sostituzione dei componenti della commissione, da qualunque causa determinata, avviene mediante nomina di coloro che seguono nello scrutinio di elezione.

4. Le commissioni sono tenute a formulare i criteri di massima alla stregua dei quali procedere alla omogenea valutazione dei titoli scientifici. Tali criteri devono essere depositati in busta chiusa, controfirmata da tutti i componenti o dalla maggioranza degli stessi e consegnata al responsabile amministrativo della sede ove si svolge il concorso prima dell'esame dei titoli dei singoli candidati.

5. La valutazione del curriculum dei singoli candidati deve articolarsi mediante una analitica e motivata esposizione degli elementi di originalità dei singoli lavori scientifici presentati da ciascun candidato, nonché della rilevanza degli altri titoli posseduti, suffragata da oggettivi riscontri. Per i lavori in collaborazione e per quant'altro non espressamente previsto dalla presente legge, restano in vigore le disposizioni precedenti in quanto compatibili.

6. La commissione termina la relazione formulando una lista pubblica e nazionale di chiamabili dalle facoltà, entro il biennio successivo, a ricoprire posti di professore di I fascia. La lista, in ordine alfabetico, deve essere contenuta nel numero massimo indicato dall'articolo 1, comma 2, aumentato in misura non superiore al 30 per cento, 20 per cento e 10 per cento, rispettivamente, nei casi in cui i posti messi a concorso siano in numero di dieci o meno di dieci, in numero compreso fra undici e venti o in numero superiore a venti.

Art. 3.

(Commissioni di concorso per l'accesso alla fascia dei professori associati)

1. Per l'accesso ai posti di professore associato sono costituite per ciascun settore disciplinare, previa elezione e con esclusione di qualsiasi sorteggio, commissioni nazionali composte da tre professori ordinari e due professori associati.

2. Per quanto concerne l'elettorato attivo e passivo, la costituzione e il funzionamento delle commissioni giudicatrici, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, fatta eccezione per le preferenze, che sono limitate ad un solo nominativo rispettivamente per la componente degli ordinari e degli associati. Sono altresì valide le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, per i lavori della commissione.

3. Le commissioni sono tenute a formulare i criteri di massima alla stregua dei quali procedere alla omogenea valutazione dei titoli didattici e scientifici dei singoli candidati. Tali criteri devono essere depositati in busta chiusa, controfirmata da tutti i componenti o dalla maggioranza degli stessi e consegnata al responsabile amministrativo della sede ove si svolge il concorso prima dell'esame dei titoli dei singoli candidati.

4. La valutazione del curriculum scientifico e didattico dei singoli candidati deve articolarsi mediante una analitica e motivata esposizione degli elementi di originalità dei singoli lavori presentati e dall'attività didattica svolta. Per i lavori in collaborazione e per quant'altro non espressamente previsto dalla presente legge, restano in vigore le disposizioni precedenti in quanto compatibili.

5. Per lo svolgimento delle prove d'esame si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

6. La commissione termina la relazione formulando una lista pubblica e nazionale di chiamabili dalle facoltà, entro il biennio successivo, a ricoprire posti di professore di II fascia. La lista, in ordine alfabetico, deve essere contenuta nel numero massimo indicato dall'articolo 1, comma 2, aumentato in misura non superiore al 30 per cento, 20 per cento e 10 per cento, rispettivamente, nei casi in cui i posti messi a concorso

siano in numero di dieci o meno di dieci, in numero compreso fra undici e venti o in numero superiore a venti.

Art. 4.

(Norme comuni)

1. Restano ferme le norme sulla chiamata per trasferimento dei professori ordinari e associati.

2. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con propria ordinanza, sentito il Consiglio universitario nazionale, disciplina le operazioni relative allo svolgimento delle elezioni.

3. Coloro che siano stati membri di commissioni non possono comunque far parte delle commissioni per la tornata immediatamente successiva della medesima fascia. Tale criterio si rispetta anche nel caso della definizione di nuovi settori disciplinari.

4. Per la formazione di commissioni per settori disciplinari cui afferisce un numero di docenti inferiore a cinquanta, il bando di concorso indicherà, su conforme parere del Consiglio universitario nazionale, i settori disciplinari affini i cui docenti partecipino con il solo elettorato attivo. Nel caso in cui dopo le elezioni le commissioni formate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, risultassero incomplete, sono nominati, su indicazione del Consiglio universitario nazionale, professori di università della Comunità europea o di altri Paesi.

5. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, su conforme parere del Consiglio universitario nazionale, previo esame di legittimità dei criteri di massima e della relazione della commissione, sono approvate le liste dei chiamabili anche parzialmente, allorché eventuali rilievi siano scindibili e non investano l'intero procedimento concorsuale.

6. La chiamata da parte della facoltà, nei termini di cui al comma 6 degli articoli 2 e 3, consente la nomina rispettivamente a professore ordinario e associato; la nomina è disposta, sulla base delle delibere di chiamata delle facoltà, dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

DECENTRATE LE FUNZIONI DEL MINISTERO SULLO STATO GIURIDICO DEI DOCENTI UNIVERSITARI

Sulla G.U. del 15 maggio 1993 é stato pubblicato il testo del decreto legge recante: "Misure urgenti per assicurare il funzionamento del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica", così come modificato dal Parlamento in sede di conversione.

In tale sede, il Parlamento ha introdotto, tra l'altro, il seguente art. 1-bis:

"1. Le funzioni del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, in materia di stato giuridico dei professori e dei ricercatori, sono attribuite alle università di appartenenza, ad eccezione di quelle già attribuite al Ministero in materia di reclutamento, di conferme in ruolo e di trasferimenti ad altra sede.

2. Sono di competenza delle università, inoltre, i provvedimenti di cui all'articolo 25, comma 2, della legge 29 gennaio 1986, n. 23, e quelli relativi alle assunzioni dei privi di vista, nonché tutti gli atti e i provvedimenti concernenti la concessione delle pensioni privilegiate ordinarie per il personale docente, ricercatore, dirigente, tecnico e amministrativo, da adottare in conformità alle norme ed alle procedure generali regolatrici della materia."

A SIENA I RICERCATORI CON SUPPLENZA O AFFIDAMENTO FANNO PARTE A PIENO TITOLO DEI CONSIGLI DI CORSO DI LAUREA

Dal verbale della seduta del Senato Accademico dell'Università di Siena del 16 marzo 1993:

"2) PARTECIPAZIONE DEI RICERCATORI AI CONSIGLI DI CORSO DI LAUREA

Si richiamano le disposizioni emanate dal Senato Accademico nella seduta del 15.12.1984, che debbbbono intendersi nel senso che i ricercatori supplenti (o affidatari) abbiano titolo a partecipare ai Consigli di Corso di Laurea, così come le rappresentanze dei ricercatori."

IL RECENTE PROGETTO DEL PDS SULLA DOCENZA UNIVERSITARIA

Il Pds ha elaborato un progetto sulla docenza universitaria. L'Assemblea nazionale dei docenti universitari valuterà al più presto tale progetto e su di esso esprimerà la propria posizione. Il testo del progetto del Pds si può richiedere ai membri dell'Esecutivo dell'Assemblea.

Ecco alcuni dei contenuti del progetto del Pds:

"1.2.2 I consigli delle strutture didattiche possono delegare il coordinamento e la gestione della propria organizzazione didattica ad un Comitato didattico, composto da un egual numero di docenti [professori e ricercatori] e di studenti."

1.2.5 I consigli delle strutture didattiche sono presieduti da un professore universitario di ruolo, ... Sono composti da tutti i docenti di ruolo e dai docenti di cui al punto 2.7. Con riferimento al totale dei componenti viene determinata una equilibrata rappresentanza del personale tecnico e degli studenti nei consigli.

2.2.1 b) i posti assegnati, coperti o da coprire, degli organici nazionali dei docenti di ruolo sono gestiti quale organico di ateneo dalle singole università;

d) il ruolo su due fasce dei professori e quello dei ricercatori, di cui agli articoli 3, 20, e 30 del citato DPR 382 del 1980, costituiscono un solo ruolo distinto in tre fasce, di cui al punto 2.6.

2.7 Le università possono assumere docenti attraverso contratti a tempo determinato secondo norme statutarie e regolamentari che definiscono per ciascun tipo di contratto gli obblighi didattici minimi e il trattamento economico.

3. La retribuzione dei docenti di ruolo é costituita dal trattamento economico fondamentale, che spetta a tutti docenti di ruolo che esplicano l'impegno didattico standard, di cui al punto 2.3. Essa può essere integrata dal trattamento economico accessorio, di cui al punto 3.2.

3.2 Il trattamento economico accessorio, definito dalle singole università, può essere erogato con assegni di importo distinto secondo le seguenti indennità: a) di produttività scientifica; b) di maggiori oneri didattici; c) di responsabilità gestionale; d) di trasferimento presso università che presentano un'offerta formativa e didattica al di sotto degli standard minimi di qualificazione

4. Per coordinare su base nazionale il trattamento economico del personale di ruolo, le università su delibera della conferenza permanente dei rettori possono chiedere la costituzione di un'Agenzia per le relazioni sindacali.

4.1.4 Il direttore dell'Agenzia è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ... tra esperti ... proposti dalla Conferenza permanente dei rettori. ...

4.2 In sede di contrattazione collettiva nazionale e decentrata la rappresentanza dei docenti di ruolo d'ateneo è riconosciuta su base nazionale e locale alle organizzazioni o alle associazioni di categoria ... Sono riconosciute le organizzazioni o le associazioni che raccolgono i mandati di non meno del 10% del totale nazionale dei docenti con una equilibrata presenza di ciascuna delle tre fasce.

5.2 Al primo livello, fascia dei ricercatori, si accede mediante concorso locale

5.3 Il giudizio di progressiva maturazione scientifica distinto per ciascuno dei due livelli dei professori viene espresso dai comitati nazionali dei settori scientifico-disciplinari.

5.3.3.1 Al giudizio possono partecipare candidati presentati dalle università, da qualificati centri di ricerca, o da due studiosi italiani o stranieri ...

5.3.4 Il regolamento concorsuale emanato con decreto ministeriale prevede norme particolari per la presentazione e il deposito dei titoli, in numero non superiore a sette ...

5.3.5 Nel biennio durante il quale il comitato svolge i suoi lavori non può comunque essere dichiarato maturo un numero di candidati superiore ad un sesto dei docenti in ruolo in servizio per quel livello e per quel settore scientifico-disciplinare. Il comitato esprime il proprio giudizio entro sei mesi dalla presentazione delle candidature.

5.3.6 Le sedute del comitato sono integralmente pubbliche e vengono registrate, ivi comprese le procedure di voto sui singoli candidati che vengono definite mediante regolamento.

5.3.6.1 Le sedute si svolgono di norma presso le università che hanno il maggior numero di candidati distinto per settori scientifico-disciplinari."

MERCOLEDI 30

GIUGNO 1993 ore 10

a ROMA a Geologia

**ASSEMBLEA
NAZIONALE**

DEI

DOCENTI

(ordinari, associati, ricercatori)

UNIVERSITARI

si prega di riprodurre, affiggere e distribuire questo avviso

Questo numero di

UNIVERSITA' DEMOCRATICA

è stato inviato ai membri delle commissioni cultura della Camera e istruzione del Senato, ai gruppi parlamentari, al ministero, ai membri del Cun, ai rettori, ai presidi, ai partiti, ai coordinamenti, alle associazioni e ai sindacati universitari, ai quotidiani, ai settimanali, alle agenzie stampa, e a coloro che hanno inviato uno specifico contributo per ricevere l'Agenzia.

Chi desidera ricevere per un anno "Università Democratica" deve inviare uno specifico contributo (almeno 30.000 lire), con assegno non trasferibile o vaglia postale, a Nunzio Miraglia c/o Dipartimento di Ingegneria Strutturale - Viale delle Scienze - 90128 Palermo = Tel. 091 599833 - 6568417 - 6568111 = Fax 091 6568407